

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 29/31/2012

Svolgimento del processo

L'iscrizione a ruolo con la cartella di cui sopra trova origine nel controllo automatizzato ex artt. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72 della dichiarazione modello Unico 2007 per l'anno d'imposta 2006 da cui risultano omessi versamenti per Irap ed Iva.

Di conseguenza l'Amministrazione Finanziaria Agenzia di Milano 1, tramite il concessionario per la riscossione notificava alla Società contribuente in data 13.4.2010 la cartella esattoriale qui opposta per un importo di € 56.897,14 comprensivi di sanzioni ed interessi, oltre compensi di riscossione.

La Società proponeva ricorso avverso la cartella limitatamente alla parte relativa all'Iva riconoscendo dovuto quanto iscritto a ruolo per Irap.

La ricorrente, premesso che l'iscrizione Iva era dovuta al mancato riconoscimento del credito d'imposta derivante dalla dichiarazione per l'annualità precedente - che l'Ufficio considerava omessa perché presentata tardivamente - e premesso altresì di aver per tale ragione proposto istanza di autotutela sia avverso la preliminare comunicazione di irregolarità sia avverso la cartella (entrambe non accolte), deduceva l'infondatezza della pretesa dell'Ufficio e ne chiedeva l'annullamento per la parte Iva in contestazione sulla base dell'art. 19 DPR 633/72 comma 1, richiamata anche la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 74/E dell'aprile 2007.

L'Agenzia, nelle sue controdeduzioni, pur dando atto che l'eccedenza d'imposta maturata nell'anno in cui la dichiarazione risulta omessa può essere utilizzata con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, osserva che la mancanza di tempestiva presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2006 ha impedito alcun controllo sull'esistenza del credito, sì che non risulta possibile accogliere la richiesta di parte ricorrente la quale avrebbe dovuto agire per il rimborso del credito vantato.

Nell'udienza del 7.10.2011 questa Commissione rinviava al 16.12.2011 per consentire, come da richiesta della ricorrente a cui l'Agenzia non si opponeva, la produzione integrale della documentazione comprovante il credito de quo.

Ritualmente prodotta tale documentazione, nell'odierna seduta entrambe le parti confermavano la propria posizione e la causa veniva riservata per la decisione.

Motivi della decisione

Rileva la Commissione - all'esito dell'odierna discussione in pubblica udienza - come il proposto ricorso meriti accoglimento.

Va invero rilevata la fondatezza delle eccezioni mosse dalla Sempione 8 con riferimento alla effettiva ricorrenza del credito Iva dalla stessa vantato, pacificamente risultante dalle Registro fatture relative all'anno 2005 allegato nel corso del presente giudizio.

Tale ultima circostanza - valutata in uno al fatto che, nel costituirsi nel presente giudizio, l'Ufficio non ha specificamente contestato la sussistenza del credito predetto, ravvisandone solo la possibilità di recupero attraverso istanza di rimborso - ne conforta il riporto nel mod. Unico 2007 operato dalla Sempione 8 (nonostante l'intempestiva presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2006, considerata omessa da parte dell'Ufficio), circostanza quest'ultima che peraltro ne attesta l'implicita rinuncia al rimborso relativo, sostanziando la volontà della società di volerne operare la compensazione.

Il proposto ricorso va pertanto accolto, mentre ragioni di equità - atteso che la condotta dell'Ufficio, anche in sede di autotutela, è risultata meramente applicativa del meccanismo

di controllo automatizzato previsto dagli artt. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72 - giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento relativamente all'Iva.

Spese compensate.